



CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 87

Disposizioni di carattere generale o particolare

Articolo abrogato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

Abrogato dal 30 giugno 2015 · versione 35

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle assicurazioni private
Estremi	Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Titolo	VII — Assetti proprietari
Capo	IV — Gruppo assicurativo CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-delle-assicurazioni-private/art-87-disposizioni-di-carattere-generale-o-particolare>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it